

Cass. civ. Sez. VI - 3, Sent., 16-02-2015, n. 3079

Fatto Diritto P.Q.M.

FILIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -

Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -

Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.C. (OMISSIS), R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato VALENZA DINO, che le rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

A.G.V.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMPIO FLAVIANO 20, presso lo studio dell'avvocato BUONOMO SALVATORE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARRONE UBALDO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1309/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO del 13.4.2012, depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per le ricorrenti l'Avvocato Stoppello Paola (per delega verbale dell'avv. Valenza Dino) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l'Avvocato Marrone Ubaldo che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo

R.C. e G.C. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 24.9.2012 che - in un giudizio di risarcimento danni promosso da A.G.V. F. nei confronti di G.F. per omesso mantenimento, assistenza ed istruzione, ritenendolo responsabile di non avere adempiuto ai doveri genitoriali nei

suoi confronti quale figlia naturale, ha accolto parzialmente l'appello proposto dalla stessa A.G. condannando G.C. e R. C., in solido ed in qualità di coeredi di G.F., al pagamento della somma di Euro 50.000,00 in suo favore. Resiste con controricorso A.G.V.F..

Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 147 c.c. e art. 116 c.p.c. anche in relazione art. 30 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 e art. 2947 c.c. (rectius art. 2697 c.c.) e art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

I due motivi, intimamente connessi, sono esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati per le ragioni che seguono.

In primo luogo, vale sottolineare che, a di là delle violazioni denunciate, in realtà le ricorrenti perseguono un nuovo riesame di merito, non consentito in questa sede, a fronte di una puntuale e corretta motivazione.

Così, in ordine alla prospettata violazione dell'art. 147 c.c., ritenuta dalla Corte di merito motivatamente esistente, da parte del G., per il suo comportamento violativo dei doveri genitoriali.

La vicenda s'inserisce nella più vasta problematica della responsabilità aquiliana nei rapporti familiari oggetto di una rielaborazione condotta sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali della persona.

Ora, l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass.20 dicembre 2011, n. 27653; Cass.3 novembre 2006. n. 23596).

E ciò perchè la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c..

L'obbligazione, infatti, trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (fra le varie Cass. 6.11.2009 n. 23630).

Inoltre, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda.

La conseguenza ineludibile è che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.

La ragione è evidente, poichè il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass. 22.11.2013 n. 26205;

Cass. 10.4.2012 n. 5652; Cass. 2.2.2006 n. 2328; Cass. 14.5.2003 n. 7386).

Quanto al secondo profilo, relativo al risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), la decisione adottata dalla Corte di merito è ineccepibile.

Nella giurisprudenza di legittimità (fra le varie Cass.22.11.2013 n. 26205; Cass. 10.4.2012 n. 5652; Cass.15.9.2011 n. 18853), è stata, infatti, da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare. Su tale base, la violazione dei relativi doveri non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia.

La natura giuridica di tali obblighi, infatti, comporta che la relativa violazione, nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi enucleati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella nota decisione n. 26972 del 2008.

Ed è su tale base che la Corte di merito - nel pieno rispetto dei principii relativi al danno - conseguenza, - lo ha riconosciuto sussistere: sulla base delle risultanze probatorie acquisite ed accuratamente esaminate, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c..

Il che vuoi dire la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.

Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di una figlia - come accertato in sede di merito - , integra da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determina, dall'altro, un' immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela. Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico solidale delle ricorrenti. Sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, il 11 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015